

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2013

Adeguamento del Regolamento del Senato alle esigenze
di governabilità del Paese

ONOREVOLI SENATORI. – La governabilità è un valore che va affermandosi, nella Costituzione materiale del nostro paese, da oltre vent'anni, con riconoscimenti ripetuti nella giurisprudenza costituzionali e pur nell'incompletezza della transizione delle forme istituzionali destinate a definire le modalità della nuova forma di governo. Si potrebbe allora ritenere che calare tale esigenza, nel concreto della regolamentazione dell'attività legislativa e parlamentare, sia una priorità subordinata alla previa definizione del nuovo scenario costituzionale. Le vicende dell'ultimo ventennio dimostrano che si tratta di un pretesto per rinviare scelte richieste oramai dalla *governance* di ogni paese moderno; ciò è tanto più vero se si pone mente al fatto che, in qualsiasi prefigurazione degli scenari di future revisioni costituzionali, il Parlamento manterrebbe la sua centralità. Piuttosto, sarebbe meramente elusivo dell'insopprimibile necessità di un tale adeguamento alla teoretica del «parlamentarismo razionalizzato» – cavarsela con la mera creazione di un diritto parlamentare «a due livelli», legando l'esercizio di alcune facoltà (soprattutto nel procedimento legislativo, ma anche nella programmazione dei lavori) ad un *quorum* qualificato di richiedenti (siano essi singoli senatori, siano essi gruppi): si tratta di un'insidiosa prospettiva, il cui accoglimento nel Regolamento della Camera del 1998 non ha impedito che in quel ramo del Parlamento nell'ultimo quindicennio si riproducessero le stesse ostruzioni che – senza quelle norme – si sono riscontrate in Senato, e che evidentemente sono un portato di sistema (che va affrontato ponendo mano al contenuto delle procedure di programmazione e dell'istruttoria legislativa).

Il parlamentarismo razionalizzato è metodica che si è oramai affermata nelle principali democrazie continentali e nel Parlamento europeo: è tenendo a mente questi riferimenti comparatistici che muove la presente proposta di modifica del Regolamento del Senato, per soddisfare l'insopprimibile esigenza di una governabilità che nel Parlamento non trovi ostacolo ostruzionistico ma modalità di espressione della rappresentanza politica. A seguire, di tali proposte si offrirà una breve disamina illustrativa.

In ordine alla deprecata pratica del voto per gli assenti non si è trovato, finora, un argine nelle delibere del Consiglio di Presidenza, ma semmai una scappatoia, come dimostra il fatto che la delibera 11 luglio 2002 del Consiglio di Presidenza è di fatto frustrata dalla previsione secondo cui è consentito a persona diversa votare laddove è inserita la tessera del titolare, quando il titolare sia presente in altra patte dell'Aula. Invece di rimettere al Consiglio di Presidenza un potere normativo in materia, nel testo si propone di precisarne i poteri sanzionatori, disciplinando un «tripode preventivo» composto da Presidenza, Questori e Segretari. Si coglie l'occasione per precisare i ruoli istituzionali del Presidente (il quale salvaguarda la leale cooperazione con gli altri poteri dello Stato, garantisce l'attuazione imparziale del Regolamento e di tutti gli altri atti assunti sulla base di questo ed il coordinamento degli uffici con la disciplina organizzativa delle altre amministrazioni pubbliche), dei Questori (che su richiesta del Presidente impartiscono le opportune istruzioni affinché sia data attuazione al divieto, per ogni Senatore, di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione nell'espressione di un voto ad un altro Senatore) e dei Segretari

(che accertano il risultato delle votazioni, comunicandolo al Presidente ai fini della sua proclamazione ovvero segnalandogli i casi di violazione del principio di personalità del voto). Si tratta di evitare ciò che alcune proposte affacciate nella scorsa legislatura prefiguravano, cioè che il Consiglio di Presidenza avesse, in materia, un potere normativo idoneo a modulare il divieto: la sentenza C. Cost. 2 novembre 1996, n. 379 ha già stabilito che si tratta di un fatto già previsto dall'ordinamento parlamentare (e che anzi in esso esaurisce la sua capacità qualificatoria) come oggetto di divieto, per cui il Consiglio deve solo farlo rispettare, utilizzando i poteri disciplinari di cui già dispone.

Le norme antiframmentazione più volte ipotizzate nella scorsa legislatura non possono irrigidire la dialettica parlamentare, pur dovendosi disincentivare il transfughismo dei singoli. Ecco perché è meglio richiedere la fedeltà del Gruppo ad elementi certi ed identificabili del processo elettorale (denominazione, contrassegno, se del caso apparentamento coalizionale) - uniformandosi alla terminologia dei testi unici Camera e Senato - e lasciare una certa flessibilità non idonea a svuotare il messaggio politico del Gruppo: a tal fine si contempla da un lato il Gruppo pluridenominazioni (tutte però comparse sulla scheda elettorale), e dall'altro lato una quota (1/5) di accessi «spuri» al Gruppo (che rappresenta la «terza via» tra restare nel gruppo originario e finire nel gruppo misto). Oltre tale quota, scatta l'ingresso nel gruppo misto, a meno che non vi sia la fusione consensuale di due o più gruppi. È fatta salva la possibilità di autorizzare la rappresentanza di gruppi politici costituiti come Gruppo all'altro ramo del parlamento. Tale disciplina non preclude ad un Gruppo di mutare la sua denominazione includendo quella del partito o gruppo politico organizzato nelle cui liste fu eletto il Senatore che, in corso di legislatura, dichiara di voler aderire al Gruppo, purché: a) si tratti della denominazione indicata all'atto del de-

posito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni; b) la denominazione non sia al momento utilizzata da nessun altro Gruppo parlamentare costituito in Senato; c) non sia superato il rapporto di uno a cinque.

La Giunta per il Regolamento è ridisciplinata nelle procedure d'iniziativa: qualora nel corso dei lavori uno o più Presidenti di gruppi sollevi una questione di interpretazione del Regolamento, la potrà affrontare senza che ciò determini una sospensione dei lavori, sottopone tempestivamente la questione alla Giunta per il Regolamento; si spinge la proposta di un *quorum* per la richiesta (affacciata nella scorsa legislatura), visto che assai spesso le questioni di diritto parlamentare concernono forme di tutela delle minoranze e sono queste a dolersi con maggiore fondamento di interpretazioni discutibili.

All'articolo 19 si sancisce per la prima volta esplicitamente in norma regolamentare la prassi per cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri che, al momento del voto; appartengono ai Gruppi di opposizione. Si preferisce contemperare la previsione espressa dell'attribuzione della Presidenza alle opposizioni con un criterio fisso nel tempo). Le finalità di garanzia sono ulteriormente rafforzate dal recepimento integrale delle proposte contenute nel Doc. II, n. 23, della scorsa legislatura. Spetta quindi alla Giunta l'esame di categorie predefinite di atti, ai sensi dell'apposito Regolamento per le immunità che, proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sarà adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si propone anche una fattispecie che ricollega il giurì d'onore all'approvazione della relazione di minoranza in materia di insindacabilità, se in essa si condividono le doglianze avanzate dalla parte che si assume lesa dalle

opinioni espresse dal parlamentare. Nella stessa logica si novellano l'articolo 135 (sull'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, introducendo la procedura per consenso in cui l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta), l'articolo 135-bis e l'articolo 135-ter: in tali casi si parte dall'assunto che in materia giurisdizionale (tale è la verifica dei poteri) non ci può essere «giustizia del Kadi», per cui, arrivata in Aula la proposta, nessuna sospensiva è ammissibile.

L'articolo 19-bis introduce il Comitato per la legislazione, composto di dieci Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Senato fra i componenti che, al momento della costituzione del Comitato, sono appartenenti ai Gruppi di opposizione: si precisa così l'elemento cronologico in base al quale valutare l'appartenenza all'opposizione del Presidente. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui disegni di legge da queste esaminati, sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente; la disposizione precisa l'appartenenza del relatore alla Commissione di merito. L'inserimento del Comitato nell'istruttoria legislativa prosegue in riferimento al testo adottato come base per il seguito dell'esame congiunto ovvero i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa, di definizione dei principi fondamentali della legislazione nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Co-

stituzione, o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. L'effetto del mancato adempimento è la rimessione alla referente del disegno di legge esaminato in sede deliberante o redigente. Si rafforza il potere del Comitato nel procedimento legislativo d'Assemblea, consentendo anche ad esso di sollecitare correzioni o coordinamento. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e la Giunta per il Regolamento. All'articolo 103, quindi, si sottrae la correzione di forma dal regime che solo apparentemente è di voto d'Assemblea, canonizzando quanto già avviene in via di prassi in Aula (ed è positivamente prescritto dalla circolare Spadolini 25 giugno 1991, n. 11987/S per le Commissioni). La soluzione è - nello spirito di cui s'è detto - il coinvolgimento del Presidente del Comitato in quella che - fino ad ora - è stata un'attività esclusivamente imputata alla Presidenza del Senato. All'articolo 21 si disciplina una fattispecie forse secondaria, ma che rappresenta un potente dissuasore verso cambi di gruppo per un presidente o vicepresidente di Commissione.

La procedura parlamentare richiede anche un aggiornamento al passo con le esigenze di trasparenza della vita pubblica: ecco perché le vecchie logiche, in cui le candidature escono dall'urna del Parlamento in seduta comune come Minerva dalla testa di Giove, vanno decisamente superate. Il modello anglosassone - delle audizioni pubbliche in cui i candidati sono noti, espongono i loro orientamenti e si assoggettano ad un contraddittorio pubblico - merita di essere adattato al nostro Paese. Ecco perché, con riferimento alle elezioni di competenza del Senato, si propongono apposite modifiche dell'articolo 25 Reg. Sen.; esse consentiranno sia di evitare i mercanteggiamenti dell'ultimo minuto, sia di apprezzare le proposte pubblicamente. Ovviamente, i nominativi che dovessero apparire sulle schede diversi da quelli indicati

nelle candidature proposte entro il termine perentorio dovranno essere annullati.

All'articolo 30 - per la validità delle sedute delle Commissioni - è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse. Il Presidente, d'ufficio all'inizio della seduta e in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica del numero legale.

All'articolo 33 è bene statuire espressamente che i comitati e le sottocommissioni sono il dominio della politica, per cui non sono pubblici. Stante la pubblicazione immediata del resoconto stenografico (da propiziare con drastiche disposizioni interne agli uffici), ha senso solo la pubblicazione delle deliberazioni, del loro oggetto e del nome degli intervenuti (il che si ricava dal processo verbale, pubblicato come al Parlamento europeo, mentre in Aula resterà il resoconto sommario, vista la maggiore autorevolezza della sede). Ovviamente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa, non può più essere una facoltà, ma deve essere un obbligo. Quanto agli argomenti di cui al comma 3 dell'articolo 33, non si può rendere segreta anche la deliberazione, che dovrà sempre emergere dal processo verbale.

All'articolo 43, il comma 5 se finalmente attuato, sarebbe utilissimo a predisporre in Aula una procedura abbreviata di esame degli emendamenti, sulla falsariga del Comitato dei Nove esistente alla Camera. I Gruppi dissenzienti possono inoltre designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo: pur facendo salva la possibilità del «contro-testo» per la storia, si valorizza il lavoro della minoranza finalizzato all'attività emendativa in Aula. La corsia preferenziale,

rispetto alla stampa degli altri emendamenti d'Aula, è accordata non solo al testo della Commissione ed al «contro-testo» delle opposizioni, ma anche agli emendamenti dei relatori di minoranza. In Commissione, poi, l'abbinamento tra testi strettamente connessi deve essere sempre consentito: solo se il Gruppo d'opposizione ricorre direttamente ai Capigruppo per la trattazione «solitaria» d'Aula del suo disegno di legge-bandiera, si giustifica il mancato abbinamento; ecco perché all'articolo 51 si introduce una modifica consequenziale e si consacra in norma di diritto positivo l'alternativa che in via di prassi si presenta alle Commissioni permanenti in caso di abbinamento di disegni di legge.

All'articolo 48-*bis* le richieste di procedure informative sono attribuite ad almeno un terzo dei membri della Commissione, ovvero ad uno o più Presidenti di gruppi, senza limiti di consistenza numerica (a differenza di quanto affacciato nella scorsa legislatura), fermo restando il potere del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48, comma 1. La clausola di salvaguardia della discrezionalità del Presidente nella concessione non colpisce la valutazione della programmazione dei lavori della Commissione, che deve essere valutata dal suo Ufficio di Presidenza.

In tema di risoluzioni conseguenti all'esame di affari assegnati si conferma l'inopportunità di inserire all'articolo 50 comma 3 dei *quorum* per i capigruppo, come pure ipotizzato nella scorsa legislatura.

L'articolo 53 del Regolamento del Senato prevede che, di norma, i lavori delle Commissioni non possano coincidere con quelli dell'Assemblea, tranne che per lo svolgimento dell'attività ispettiva. Ai lavori delle Commissioni sono dedicati almeno tre giorni della settimana ovvero quattro settimane a bimestre. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati. Nell'ambito di ciascuna sessione bimestrale,

di norma una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori, nonché ai sopralluoghi autorizzati nell'ambito delle procedure ispettive delle Commissioni permanenti, monocamerali o d'inchiesta. In sede di redazione del programma dei lavori, il venti per cento del tempo ovvero degli argomenti previsti dal programma sarà riservato all'esame di disegni di legge e di documenti presentati e fatti propri, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, dal Gruppo parlamentare maggiore tra quelli delle opposizioni, se di consistenza numerica pari ad almeno un quarto del Senato, e il dieci per cento è riservato all'esame di disegni di legge e di documenti presentati e fatti propri dagli ulteriori Gruppi parlamentari delle opposizioni. Negli altri casi, un terzo del tempo ovvero degli argomenti previsti dal programma sarà riservato all'esame di disegni di legge e di documenti presentati e fatti propri, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, dai Gruppi parlamentari di opposizione. Gli argomenti diversi dai disegni di legge, inseriti nel programma sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. Per i disegni di legge così posti nel programma l'Assemblea prende in considerazione come testo base quelli indicati dal Gruppo parlamentare proponente, laddove sia stato accordato il consenso all'abbinamento con altri disegni di legge. Il programma così redatto diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea; se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di cinque minuti.

L'articolo 55 del Regolamento del Senato - oltre al calendario dei lavori - disciplina anche il contingentamento dei tempi; per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: può disporre un termine per la presentazione degli emendamenti; stabilisce la data e l'ora

entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti si siano esauriti. Per il rispetto della data stabilita, la Conferenza individua una delle seguenti procedure, corrispondenti all'attuale contingentamento ovvero all'attuale armonizzazione. È contingentamento del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, ai senatori dissenzienti, ai relatori ed al Governo: in tal caso il Presidente dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi appartenenti alle opposizioni, i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica. È armonizzazione il mandato al Presidente a concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta: il Presidente dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta; laddove le intese non siano rispettate, il Presidente è autorizzato ad armonizzare i tempi della restante discussione, nel rispetto delle mere proporzioni dettate per le minoranze. In tal modo le negoziazioni sono rese pubbliche e si individua una sorta di sanzione per la violazione delle desistenze.

All'articolo 57 si consacra in Regolamento la prassi concernente lo *streaming* informatico e la trasmissione su canali televisivi dedicati; si fa però salvo il potere dei segretari di operare sui resoconti secondo la prassi e quella dei questori di governare gli accessi ai palazzi (essendo attività che rientrano nella piena capacità qualificatoria del Regolamento). Si individua nei capigruppo senza alcun *quorum* di componenti in rapporto al plenum del Senato - la potestà di richiesta della diretta, che è poi negoziata dalla Presidenza con la RAI su un canale non dedicato.

All'articolo 63 si attribuisce a tutti i Presidenti di gruppi di opposizione la facoltà di prendere la parola subito dopo l'intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio

dei ministri o di un ministro, definendo per gruppo di opposizione quello la maggior parte dei cui componenti non ha votato la fiducia al Governo (definizione fissata all'ultimo momento cronologico in cui il Governo ha richiesto la fiducia ovvero essa gli è stata accordata).

All'articolo 72 si dispone che i disegni di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo. Al di fuori dei disegni di legge a contenuto tipico (bilanci e stabilità, decreti-legge, comunitaria, che hanno già i loro vagli presidenziali e consultivi) la previsione affacciata nelle proposte della scorsa legislatura - secondo cui il Presidente dichiara irricevibili i disegni di legge composti da articoli aventi contenuto eterogeneo o privi di ogni reale portata modificativa dell'ordinamento giuridico esistente - appare ad elevato tasso di opinabilità: è senz'altro auspicabile che, con *moral suasion*, si «dirottino» verso altri strumenti (sindacato ispettivo, ecc.) i senatori che utilizzino impropriamente lo strumento del disegno di legge. Ma, al fondo, neppure sarebbe sufficiente - a rendere meno discrezionale il potere presidenziale - un'istruttoria presidenziale che coinvolgesse il Comitato per la legislazione: meglio rimettere la questione alla Commissione di merito, che ha strumenti idonei (la non trattazione o l'emendamento), piuttosto che precludere così invasivamente il potere di iniziativa del singolo parlamentare.

All'articolo 76-bis si specifica il potere di richiesta, da parte di un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia, in ordine alla relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti.

All'articolo 77 si prevede che la richiesta di urgenza possa essere avanzata dal Governo o da uno o più Presidenti di gruppi, senza limiti di consistenza numerica (a differenza di quanto affacciato nella scorsa legislatura); ciò sia per un disegno di legge che per un affare di competenza dell'Assemblea; occorre poi prevedere un'automaticità

tra il termine e la programmazione dei lavori, per evitare che il termine rimanda ordinario, introducendo un tetto massimo alle dichiarazioni d'urgenza nell'unità di tempo considerata da ciascun programma dei lavori. Sono invece respinte prospettazioni, pure emerse nella scorsa legislatura, ruotanti su categorie di leggi di assai difficoltosa definizione («riforma organica di sistema») e sulla disponibilità di un unico soggetto (il Presidente del principale gruppo d'opposizione). Sulla procedura della declaratoria. Appare preferibile mantenere il sistema dell'unanimità in Conferenza, con rimessione all'Aula in caso di dissenso. La proposta da votare in Aula deve includere, se possibile, anche l'urgenza richiesta dalle opposizioni. All'articolo 78 si dà attuazione alla sentenza n. 22/2012, mutuando la previsione già vigente alla Camera con aggiunta un riferimento indiretto anche alla norma della legge n. 400/1988 invocata dalla Corte costituzionale. All'articolo 84, sulle dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in ordine alla possibilità del singolo senatore di parlare soltanto in conclusione di seduta, non pare accoglibile la proposta, affacciata nella scorsa legislatura, di attribuire al Presidente la valutazione circa la reale attinenza delle richieste all'andamento dei lavori (a meno di non farne un doppione dell'intervento per fatto personale, già oggetto di apposita norma). All'articolo 89 si rende necessario estendere la facoltà di replica al relatore di minoranza.

L'articolo 97 reca la disciplina della dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità, conferendo al Presidente la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. Se il senatore insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano: si ricopia

così l'articolo 89 del Regolamento della Camera.

Al di là dei poteri generali dell'articolo 97, all'articolo 100 si prevede che il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti proposti in Assemblea che, ove approvati, determinerebbero un contenuto eterogeneo degli articoli del disegno di legge. Il potere del Presidente di stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti si estende perciò - da quelli privi di ogni reale portata modificativa, come nelle proposte già affacciate nella scorsa legislatura - agli emendamenti che presentino contenuto eterogeneo al loro interno o rispetto al testo che intendono modificare, nonché agli altri emendamenti elusivi dell'obbligo costituzionale di cui all'articolo 72 primo comma Cost. (es. gli emendamenti parzialmente sostitutivi di più articoli, cioè che con un unico voto tendono ad incidere su commi posti in diversi articoli). Il Presidente del Senato, sentito il parere del Governo e del Comitato per la legislazione, dichiara inammissibili anche gli emendamenti al disegno di legge di conversione di un decreto-legge, proposti dalla Commissione all'Assemblea, qualora la loro approvazione altererebbe i requisiti di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo del decreto-legge, come definito dalla legislazione vigente. Si uniforma la norma proposta con la clausola di salvaguardia già prevista all'articolo 144-bis, comma 4 del Regolamento, nonché, per i decreti-legge, con la procedura di cui all'articolo 126-bis, già invocata in via di prassi nelle ultime lettere del Presidente del Senato ai Presidenti di Commissione.

Al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 100 si rivitalizza la Commissione dei Sette (omologa di quella dei Nove, in funzione alla Camera), rendendo il ruolo interventista del relatore di maggioranza - sui testi approvati dalla Commissione soltanto residuale. Con la Commissione dei Sette (omologa di quella dei Nove, in funzione alla Camera) i subemendamenti sono proposti solo dinanzi

a lei. Con il solo Relatore, invece, è necessario l'esame d'Aula, a meno che il Presidente non disponga l'accantonamento con le modalità già esistenti (e che qui sono solo sistematizzate).

All'articolo 102 si accetta - e si consacra in diritto positivo - la «regola del canguro», ma si preferisce conferisce una facoltà consultiva alla riunione congiunta di Giunta del Regolamento e Comitato per la legislazione; rispetto alle proposte affacciate nella scorsa legislatura, si elimina l'improprio riferimento alla votazione riassuntiva o per principi (che attiene alla diversa fattispecie delle modifiche del regolamento) e si collega la disposizione al solo «canguro». A Costituzione invariata, invece, si respinge ogni ipotesi di «votazione prioritaria», perché sconvolge la regola della priorità del testo più lontano (che rimonta a Condorcet e serve ad evitare il paradosso del voto, in cui su tre opzioni si converge impropriamente sulla prima posta ai voti) e, nei fatti, consegue il risultato del maxiemendamento senza porre la fiducia: se il Governo vuole conseguire il risultato di accelerare l'*iter* fino a questo punto, deve accettarne le conseguenze ponendo a repentaglio la sua sopravvivenza con la formale chiamata a raccolta della sua maggioranza. Perciò si propone un'apposita norma che prevede la possibilità del Governo di chiedere la fiducia: piuttosto che una «votazione prioritaria» - che comporta seri problemi, di costituzionalità e sacrifica eccessivamente il potere di iniziativa dei singoli parlamentari e lo stesso principio previsto dall'articolo 64 Cost. - si introduce una modalità di «fiducia dal banco» (il che richiede però anche di disciplinare all'articolo 161 la questione di fiducia, che nel regolamento del Senato è solo accennata, a differenza della Camera). A questo scopo si attinge abbondantemente dal parere della Giunta del Regolamento del 19 marzo 1984: si ricorda che il vincolo costituzionale dell'appello nominale per la questione di fiducia non contempla termini minimi (essi

sono previsti solo dal Regolamento della Camera, e comunque comprimibili per via di programmazione dei lavori) e che al Parlamento europeo gli articoli 167 e 168 del Regolamento PE già oggi definiscono «appello» la votazione elettronica palese.

Sul ritiro di un emendamento o di un ordine del giorno, ci si uniforma alla disciplina della Camera, superando quella che finora, in Senato, è prassi contraria e vistosamente eccentrica rispetto ai principi generali. Anche all'articolo 102-*bis* si rafforza il vincolo dell'improcedibilità per gli articoli e gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione. Il vincolo, nella proposta, si cumula col requisito della votazione dell'emendamento della Quinta. La proposta sostenuta dal *quorum* subentra, al voto, solo nel caso in cui il voto sia sfavorevole alla proposta della Quinta.

All'articolo 107 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario, adottando la soluzione operante da sempre alla Camera; è però bene precisare che c'è un soggetto che non partecipa al voto ma è sempre presente (il Presidente del Senato). All'articolo 125 – stante il ruolo attribuito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 all'Ufficio parlamentare di bilancio, poi istituito dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 – appare necessario valorizzarne il ruolo nell'esame dei documenti

di bilancio e porlo in connessione ancor più stretta col lavoro della Quinta. Per l'organizzazione della discussione in tale Commissione si canonizza la prassi vigente applicando le disposizioni di cui all'articolo 55. Le funzioni ivi attribuite alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari sono in questo caso esercitate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi. All'articolo 128 appare anche il caso di uniformare la locuzione «legge finanziaria» a quella nuova (legge di stabilità).

All'articolo 151-*bis*, nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia. Si uniforma la proposta a quella avanzata all'articolo 57 sulla pubblicità e si adotta integralmente il testo dell'articolo 135-*bis* Reg. Camera. All'articolo 162 si precisa sempre nell'ottica del cosiddetto statuto delle opposizioni – che il Presidente della Commissione d'inchiesta è designato dal Presidente del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari di opposizione; per l'incarico o la nomina di consulenti c'è una necessaria misura di compartecipazione degli organi di controllo della spesa e delle procedure di accesso ai palazzi.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Attribuzioni del Presidente*). -
1. Il Presidente rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi e salvaguarda la leale cooperazione con gli altri poteri dello Stato. È il garante dell'attuazione imparziale del Regolamento e di tutti gli altri atti assunti sulla base di questo. In particolare: in Assemblea: dirige la discussione e mantiene l'ordine; giudica della ricevibilità, dell'ammissibilità e della proponibilità dei testi; concede la facoltà di parlare; pone le questioni; stabilisce l'ordine delle votazioni in Assemblea e ne proclama i risultati; sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari, anche in ordine alla salvaguardia della regolarità e personalità del voto; assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato ed il suo coordinamento con la disciplina organizzativa delle altre amministrazioni pubbliche.».

Art. 2.

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Attribuzioni dei Questori*). -
1. I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministra-

zione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

2. Su richiesta del Presidente, i Questori, in fase di votazione, impartiscono le opportune istruzioni affinché sia data attuazione al divieto, per ogni Senatore, di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione nell'espressione di un voto ad un altro Senatore».

Art. 3.

1. All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Segretari: sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni, comunicandolo al Presidente ai fini della sua proclamazione ovvero segnalandogli i casi di violazione del principio di personalità del voto, anche ai fini dell'articolo 10 comma 2; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza; coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato».

Art. 4.

1. All'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato: delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi pre-

visti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori, anche in ragione di violazioni della regolarità e della genuinità del voto; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; correla l'ammontare della diaria da erogare singolarmente al tasso di partecipazione di ciascun Senatore ai lavori dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni, nonché degli altri organi collegiali parlamentari; la partecipazione è presunta per tutta la durata della seduta d'Assemblea, laddove il Senatore abbia partecipato ad almeno il 15 per cento delle votazioni svoltesi nella medesima seduta; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente».

Art. 5.

1. All'articolo 14, i commi 4, 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori. La sua denominazione deve coincidere ovvero contenere quella che il partito o gruppo politico organizzato ha indicato, all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni. Possono aderire al Gruppo così denominato Senatori che non abbiano fatto parte delle liste di candidati dei relativi partiti, purché non superino il rapporto di uno a cinque rispetto ai Senatori eletti nelle liste. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o gruppi politici organizzati che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati in ragione del deposito di un unico programma elettorale nel quale abbiano dichiarato, prima delle elezioni, il nome e cognome della persona da loro indicata come

capo della forza politica ovvero come unico capo della coalizione. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza non può autorizzare la costituzione di Gruppi che non presentino i requisiti di cui al comma 4, salvo per quelli composti da Senatori, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».

Art. 6.

1. All'articolo 15, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti. Il primo periodo non preclude ad un Gruppo di mutare la sua denominazione includendo quella del partito o gruppo politico organizzato nelle cui liste fu eletto il Senatore che, in corso di legislatura, dichiara di voler aderire al Gruppo, purché: si tratti della denominazione indicata all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni; la denominazione non sia al momento utilizzata da nessun altro Gruppo parlamentare costituito in Senato; non sia superato il rapporto di uno a cinque di cui all'articolo 14, comma 4».

Art. 7.

1. All'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora nel corso dei lavori uno o più Presidenti di gruppi sollevi una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente, senza che ciò determini una sospensione dei lavori, sottopone tempestivamente la questione alla Giunta per il Regolamento».

Art. 8.

1. All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitrè Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri che, al momento del voto, appartengono ai Gruppi di opposizione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento di cui al comma 6, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica; riferisce alla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, con lettera del Presidente della Giunta, in ordine alle cause di dimissioni che legittimano l'adozione in Assemblea della procedura di cui all'articolo 135-ter, comma 4»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Spetta inoltre alla Giunta, ai sensi del Regolamento per le immunità, di cui al comma 6-ter, l'esame delle domande di auto-

rizzazione presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e delle richieste di declaratoria di prerogative previste dalla medesima disposizione, riferendo al Senato ai sensi dell'articolo 135; l'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, riferendo al Senato ai sensi dell'articolo 135-bis; l'esame delle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, riferendo al Senato ai sensi dell'articolo 135-bis; l'esame degli affari assegnati ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, riferendo al Senato mediante la relazione o le proposte di cui all'articolo 50, comma 1; l'esame delle materie di competenza e, comunque, delle relazioni, documenti ed atti inviati dalla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, riferendo, se lo ritiene, al Presidente del Senato con lettera del Presidente della Giunta.

6-ter. Il Regolamento per le immunità è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento di cui al primo periodo individua le modalità con cui: assicurare che nel procedimento davanti alla Giunta possa aver luogo l'audizione del soggetto che si assume parte lesa dalle opinioni espresse dal parlamentare che invoca l'insindacabilità; assicurare il rispetto del vincolo del segreto, in ordine agli atti di cui al comma 6, da parte dei senatori componenti della Giunta, limitando il riassunto dei lavori ai contenuti di cui all'articolo 60, comma 1; applicare ai lavori della Giunta il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 60; in tutti gli altri casi, il processo verbale contiene un'esposizione riassuntiva degli interventi e segue il regime di segretezza degli atti di cui al comma 6.

6-*quater*. La relazione di minoranza proposta da un senatore della Giunta su una delle proposte, avanzate dalla Giunta in materia di insindacabilità, può condividere le doglianze avanzate dalla parte che si assume lesa dalle opinioni espresse dal parlamentare. In caso di approvazione in Assemblea delle conclusioni della Giunta, si applica l'articolo 88».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Comitato per la legislazione*). - 1. Il Comitato per la legislazione, di seguito denominato «Comitato», è composto di dieci Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Senato fra i componenti che, al momento della costituzione del Comitato, sono appartenenti ai Gruppi di opposizione.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui disegni di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro il termine di otto giorni decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. Nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ovvero di disegni di legge dichiarati urgenti, tale termine è ridotto a tre giorni. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore della Commissione competente in via primaria e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i disegni di legge, ovvero gli emendamenti al loro esame, affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo

alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Senato, l'Assemblea può rimettere al Comitato, ai fini dell'espressione del parere, gli emendamenti al suo esame che non siano stati già esaminati dalle Commissioni. Le richieste devono essere presentate entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al disegno di legge al quale sono riferite, e non determinano comunque modificazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, trasmettono obbligatoriamente al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa, di definizione dei principi fondamentali della legislazione nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.

6. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

7. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il disegno di legge sia esaminato in sede deliberante o redigente e la Commissione non si adegui al parere del Co-

mitato, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

8. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

9. Salvo che risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, il Comitato si esprime sul testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione e può delegare il suo Presidente alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 103.

10. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e la Giunta per il Regolamento».

Art. 10.

1. All'articolo 21, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. Il Senatore che cessi di appartenere al Gruppo di cui faceva parte al momento della nomina come membro di una Commissione, viene sostituito da altro senatore di quello stesso Gruppo e viene assegnato ad altra o alla medesima Commissione dal Presidente del Senato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia assegnato alla medesima Commissione, mantiene la carica nel relativo Ufficio di Presidenza, eventualmente rivestita, fino al successivo rinnovo».

Art. 11.

1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione). - 1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse.

2. Il Presidente, d'ufficio all'inizio della seduta e in occasione della prima votazione

per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica la disciplina prevista per l'Assemblea per il prosieguo e, comunque, quella secondo cui si presume che il collegio, salvo l'accertamento di cui al comma 2, sia sempre in numero legale per deliberare».

Art. 12.

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (*Pubblicità dei lavori delle Commissioni*). - 1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche; dei lavori delle sedi ristrette si dà comunicazione pubblica esclusivamente in ordine alla data ed ora di convocazione ed al loro avvenuto svolgimento.

2. Di ogni seduta di Commissione sono redatti e pubblicati il resoconto sommario, un processo verbale ed il resoconto stenografico.

3. La pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

4. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui al comma 3 dell'articolo 31».

Art. 13.

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza

reca un proprio testo: laddove sia del tutto alternativo al testo della Commissione, esso può non essere formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo; se invece le proposte in esso contenute sono riferite a singoli articoli o commi del testo della Commissione, si considerano emendamenti in Assemblea a firma del relatore di minoranza.

6-*bis*. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione, gli emendamenti ed i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza».

b) dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:

«7-*bis*. Qualora sia all'esame un disegno di legge inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea su richiesta di uno dei Gruppi di opposizione, ai sensi dell'articolo 53 comma 3, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altri disegni di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso. La relazione per l'Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Tali proposte di modifica sono sottoposte al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione».

Art. 14.

1. L'articolo 48-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 48-*bis*. - (*Richiesta di procedure informative*). - 1. Le procedure informative di cui agli articoli 46, 47 e 48 possono essere attivate su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Commissione ovvero di

uno o più Presidenti di gruppi, fermo restando il potere del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48, comma 1.

2. Lo svolgimento delle procedure informative, che sia giudicato di rilevante interesse rispetto alle attribuzioni della Commissione, è programmato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai sensi dell'articolo 29 comma 2 fissandone tempi e modalità in modo compatibile con la trattazione dei restanti argomenti inclusi nel calendario della Commissione. Il Presidente della Commissione, qualora valuti utile lo svolgimento delle procedure informative ai fini del compimento dell'istruttoria legislativa, convoca le relative sedute in modo da non ostacolare né ritardare la trattazione del relativo disegno di legge, ove incluso nella programmazione dei lavori dell'Assemblea».

Art. 15.

1. All'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti della Commissione ovvero uno o più Presidenti di gruppi, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea».

Art. 16.

1. L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Connessione e concorrenza di iniziative legislative*) - 1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione generale ovvero salvo il caso di cui all'articolo 43, comma 7-bis. La Commissione, prima della

fine della discussione generale, delibera una delle seguenti procedure: la scelta di quale, fra i disegni di legge discussi congiuntamente, debba essere assunto come testo base cui riferire gli emendamenti; la nomina di un Comitato ristretto in cui siano rappresentati tutti i Gruppi, con l'incarico di formulare un testo unificato derivante dai disegni di legge congiunti».

Art. 17.

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Di norma, i lavori delle Commissioni non possono coincidere con quelli dell'Assemblea, tranne che per lo svolgimento dell'attività ispettiva. Ai lavori delle Commissioni sono dedicati almeno tre giorni della settimana ovvero quattro settimane a bimestre. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

2-bis. Nell'ambito di ciascuna sessione bimestrale, di norma una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori, nonché ai sopralluoghi autorizzati nell'ambito delle procedure ispettive delle Commissioni permanenti, monocamerali o d'inchiesta.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari

nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati.

3-bis. Il venti per cento del tempo ovvero degli argomenti previsti dal programma è riservato all'esame di disegni di legge e di documenti presentati e fatti propri, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, dal Gruppo parlamentare maggiore tra quelli delle opposizioni, se di consistenza numerica pari ad almeno un quarto del Senato, e il dieci per cento è riservato all'esame di disegni di legge e di documenti presentati e fatti propri dagli ulteriori Gruppi parlamentari delle opposizioni. Negli altri casi, un terzo del tempo ovvero degli argomenti previsti dal programma è riservato all'esame di disegni di legge e di documenti presentati e fatti propri, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, dai Gruppi parlamentari di opposizione. Gli argomenti, diversi dai disegni di legge, inseriti nel programma ai sensi del presente comma sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione.

3-ter. Per i disegni di legge di cui al comma *3-bis* l'Assemblea prende in considerazione come testo base quelli indicati dal Gruppo parlamentare proponente, laddove ai sensi del comma *7-bis* dell'articolo 43 sia stato accordato il consenso all'abbinamento con altri disegni di legge. Gli emendamenti proposti in Commissione, e da questa fatti propri, debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma redatto ai sensi del comma *3-bis* diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione uno dei Presidenti dei Gruppi parlamentari o il rappresentante del Governo avanzano una proposta di modifica, nella discussione può intervenire, oltre al richie-

dente, un oratore per Gruppo, per non più di cinque minuti. Se non vi sono proposte di modifica o se sono respinte, il programma è definitivo nella forma comunicata dal Presidente. Se le proposte di modifica sono accolte, il programma è definitivo nella forma da esse risultante.».

Art. 18.

1. L'articolo 54 è abrogato.

Art. 19.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Calendario dei lavori*). - 1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori in modo da rispettare quanto previsto dall'articolo 53, commi 3 e 3-bis.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza quindicinale, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare e delle misure organizzative di cui ai commi 5 e 6. Il calendario viene comunicato all'Assemblea dal Presidente. Se è adottato all'unanimità, ha carattere definitivo. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Se non vi sono proposte di modifica o se sono respinte, il calendario è definitivo nella forma comunicata dal Presidente. Se le proposte di modifica sono accolte, il calendario è definitivo nella forma da esse risultante.

3. Il calendario definitivo, ai sensi del comma 2, è pubblicato e distribuito. Sulla base delle indicazioni in esso contenute, il Presidente predispone l'ordine del giorno

delle singole sedute e l'amministrazione del Senato lo dirama.

4. La procedura prevista nei commi 1, 2 e 3 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: può disporre un termine per la presentazione degli emendamenti in deroga a quello previsto nell'articolo 100, comma 3; stabilisce la data e l'ora entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti ai sensi del comma 6 si siano esauriti.

6. Per il rispetto della data stabilita ai sensi del comma 5, la Conferenza individua una delle seguenti procedure: contingentamento del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, ai senatori dissenzienti, ai relatori ed al Governo. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi appartenenti alle opposizioni, i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica; mandato al Presidente a concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta. Laddove le intese non siano rispettate, il Presidente è autorizzato ad armonizzare i tempi della restante discussione, nel rispetto delle mere proporzioni dettate per le minoranze ai sensi dell'articolo 53 comma 3-bis.

7. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto ai sensi dell'articolo 62, commi secondo e terzo della Costituzione ovvero per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o

del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

8. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di un Presidente di gruppo parlamentare, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno».

Art. 20.

1. L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Pubblicità delle sedute*). - 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, nelle seguenti forme: redazione degli atti e dei documenti di cui all'articolo 60; trasmissione, a cura dell'Amministrazione del Senato e su reti di comunicazione dedicate, di flussi informatici o televisivi recanti la rappresentazione audiovideo dello svolgimento dei lavori; accesso alla tribuna del pubblico, nelle modalità di cui agli articoli 70 e 71.

2. Su domanda del Governo, di un Presidente di gruppo parlamentare o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta; in tal caso ha luogo soltanto la pubblicità di cui all'articolo 60, salva l'applicazione del comma 4 dello stesso articolo.

3. La forma di pubblicità di cui all'articolo 60 non pregiudica le competenze dei Senatori segretari in tema di redazione del processo verbale delle sedute d'Assemblea. La forma di pubblicità consentita dagli articoli 70 e 71 non pregiudica le competenze dei se-

natori Questori in ordine alla polizia interna del Senato.

4. La pubblicità dei lavori nella forma della trasmissione televisiva diretta è disposta dal Presidente del Senato, che cura le opportune intese con il servizio pubblico radiotelevisivo. Uno o più Presidenti di gruppo parlamentare possono chiedere, una volta al mese, la diretta televisiva di una seduta dell'Assemblea».

Art. 21.

1. All'articolo 63, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-*bis*. I Presidenti di gruppi di opposizione hanno sempre la facoltà di prendere la parola subito dopo l'intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro.

1-*ter*. Ai fini del presente Regolamento, per gruppo di opposizione si intende quello la maggior parte dei cui componenti non ha votato la fiducia al Governo, nell'ultima occasione in cui l'articolo 161 è stato applicato in una seduta dell'Assemblea del Senato».

Art. 22.

1. All'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 2-*bis*.

2-*bis*. L'ammissione dei giornalisti e dei fotocineoperatori nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Consiglio di Presidenza, udita l'Associazione della stampa parlamentare. I soggetti di cui al precedente periodo sono gli unici autorizzati ad utilizzare in tribuna gli strumenti di ripresa fotografica, telematica o visiva; il Consiglio di Presidenza disciplina le fattispecie in cui i Questori cancellano, dall'elenco dei soggetti

autorizzati ad accedere alla tribuna stampa, coloro che riprendano con particolari strumenti tecnologici gli atti o i comportamenti dei presenti nell'aula del Senato, che, non risultando essenziali per l'informazione sullo svolgimento dei lavori parlamentari, si risolvano in un trattamento di dati personali non consentito ovvero in una lesione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni.».

Art. 23.

1. All'articolo 76-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta».

Art. 24.

1. All'articolo 77, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Governo ovvero uno o più Presidenti di Gruppi possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza di un disegno di legge o di un affare che deve essere discusso dall'Assemblea. L'esame dei disegni di legge per i quali sia stata dichiarata l'urgenza è inserito d'ufficio nel programma dei lavori dell'Assemblea e della Commissione competente; i relativi calendari sono altresì adeguati affinché la trattazione in Senato si concluda entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di dichiarazione dell'urgenza. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

1-*bis*. Per ciascun programma dei lavori bimestrale non possono essere dichiarati urgenti complessivamente più di sei disegni di legge su richiesta del Governo e dei Presidenti di Gruppi di maggioranza ed un disegno di legge su richiesta dei Presidenti di Gruppi di opposizione. Non può essere dichiarata l'urgenza dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge elettorale, dei disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Nel caso dei disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui all'articolo 113, comma 4, il termine di conclusione dell'esame è di sessanta giorni a decorrere dalla dichiarazione di urgenza.

1-*ter*. Le richieste di urgenza sono presentate al Presidente del Senato il quale le sottopone alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Le richieste sono accolte se sulle stesse si registra l'unanimità dei Presidenti di gruppo. Qualora non si raggiunga l'unanimità il Presidente del Senato sottopone la richiesta di urgenza all'Assemblea, la quale vota, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Se la richiesta di cui al precedente periodo attiene ad un disegno di legge indicato dal Governo o da un Gruppo della maggioranza, la proposta del Presidente all'Assemblea comprende, se ve ne sia richiesta e disponibilità all'interno delle quote di cui al comma 1-*bis*, anche un disegno di legge indicato dai Gruppi di opposizione. Non è ammessa la richiesta di votazione per parti separate della proposta del Presidente.

1-*quater*. Qualora la dichiarazione di urgenza si riferisca ad un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, i termini di cui al comma 1 ed 1-*bis* sono ridotti rispettivamente a trenta ed a quarantacinque giorni.».

Art. 25.

1. All'articolo 78, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge di conversione di decreto-legge, come definito dalla legislazione vigente».

Art. 26.

1. All'articolo 84, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in relazione a circostanze o questioni di eccezionale rilevanza generale, possono essere svolte in apertura di seduta, previa informazione del Presidente circa l'oggetto dell'intervento, e i richiedenti possono parlare per un tempo non superiore ai dieci minuti. Negli altri casi, coloro che intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono parlare soltanto in conclusione di seduta, previa informazione e valutazione del Presidente, per un tempo non superiore ai tre minuti».

Art. 27.

1. All'articolo 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

1-bis. Il termine di cui al comma 1, salva la facoltà del Presidente di ampliamento ivi prevista, si applica altresì alle repliche, che

sono effettuate nel seguente ordine: del relatore unico di minoranza dei gruppi di opposizione ovvero, in mancanza, dei relatori dei gruppi di opposizione la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un decimo dei componenti del Senato; del relatore designato dalla Commissione; del rappresentante del Governo.».

Art. 28.

1. L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. - 97. (*Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità*). - 1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati in termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta di cui ai commi 1 e 2, decide inappellabilmente.

4. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. Se il senatore insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

Art. 29.

1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti proposti in Assemblea che, ove approvati, determinerebbero un conte-

nuto eterogeneo degli articoli del disegno di legge. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 78, il Presidente del Senato, sentito il parere del Governo e del Comitato per la legislazione, dichiara inammissibili anche disposizioni degli emendamenti al testo del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, proposti dalla Commissione all'Assemblea, quando la loro approvazione altererebbe i requisiti, definiti dalla legislazione vigente, di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo del decreto-legge.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e sono subito trasmessi alla Sottocommissione di cui all'articolo 43, comma 5, se costituita, ovvero al relatore»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli emendamenti, se sono firmati da dieci Senatori o da un Presidente di gruppo parlamentare, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da dieci Senatori o da un Presidente di gruppo parlamentare e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il Governo può presentare emendamenti anche oltre il termine di cui al comma 3 e nel corso della discussione. Nel caso in cui il Governo si avvalga della facoltà di

presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, tali emendamenti sono trasmessi alla Sottocommissione di cui all'articolo 43, comma 5, se costituita, ovvero al relatore.

6-bis. Nella Sottocommissione di cui all'articolo 43, comma 5 è ammessa la presentazione di emendamenti agli emendamenti trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6, nonché di emendamenti ad essi strettamente correlati da parte di ciascun Senatore. Se accolti essi sono proposti all'Assemblea a firma della Commissione; se non accolti, essi non sono ripresentabili in Assemblea.

6-ter. Nel caso in cui la Sottocommissione di cui all'articolo 43, comma 5 non sia stata costituita, il Presidente, valutata l'importanza degli emendamenti di cui ai commi 3 e 6, ne può disporre l'accantonamento in una delle seguenti modalità: con il rinvio del loro esame, al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati; con il rinvio in Commissione ai sensi del comma 11»;

f) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Il Presidente non pone in votazione: gli emendamenti presentati tardivamente, ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6; gli emendamenti improponibili o inammissibili ai sensi dell'articolo 97, ai sensi del comma *2-bis* ovvero ai sensi dell'articolo *126-bis*, comma *2-ter*; gli emendamenti privi di ogni reale portata modificativa; gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma, per i quali richiede mandato ad operare ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo periodo; gli emendamenti che presentino contenuto eterogeneo al loro interno o rispetto al testo che intendono modificare; gli emendamenti sostituivi di più articoli di un disegno di legge.

8-bis. Il Presidente può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni non di mera forma siano discussi e vo-

tati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103»;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, si pronunciano sugli emendamenti presentati, nell'ordine, il relatore unico di minoranza dei gruppi di opposizione ovvero, in mancanza, i relatori dei gruppi di opposizione, indi il relatore ed infine il rappresentante del Governo. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo».

Art. 30.

1. All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione

alla materia oggetto degli emendamenti. A tal fine può consultarsi ai sensi dell'articolo 19-*bis* comma 10. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni di cui al presente comma, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

4-*ter*. Nel corso dell'esame dei disegni di legge urgenti di cui all'articolo 77, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo, prima che l'Assemblea concluda l'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, può porre la questione di fiducia su tale articolo o su un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo. In tal caso: la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari regola l'organizzazione dei lavori, di norma prevedendo che la votazione abbia luogo nella seduta successiva a quella nella quale è stata avanzata la questione di fiducia. Tale regolamentazione può avvenire anche in via preventiva: nell'eventualità in cui la questione sia posta, subentra l'organizzazione dei lavori già disposta e la seduta prosegue, salvi i tempi per la stampa e la distribuzione dei testi nuovi su cui si svolge la discussione ai sensi del periodo successivo; ciascun Gruppo ha facoltà di indicare un emendamento già presentato, ovvero di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo, che, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 161, è discusso congiuntamente all'articolo o all'emendamento sostitutivo sul quale il Governo ha posto la fiducia; al termine della discussione congiunta è posto in votazione per primo l'articolo o l'emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, i restanti emendamenti relativi all'articolo si intendono decaduti; in caso di reiezione, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri i relativi adempimenti costituzionali»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda a votazioni in applicazione del comma 4-bis. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

5-ter. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 5-bis è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

5-quater. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-quater non si applicano nella discussione dei disegni di legge costituzionale, nonché in quelle relative a disegni di legge che riguardino le materie di cui all'articolo 113, comma 4»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. La dichiarazione con cui il primo firmatario annuncia il ritiro di un emendamento o di un ordine del giorno determina la cessazione della trattazione dell'atto, salvo il caso in cui, con la massima tempestività, insista per la votazione uno dei senatori che, all'atto della dichiarazione, risultava cofirmatario».

Art. 31.

1. L'articolo 102-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 102-*bis*. - (*Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente*). - 1. La disciplina del presente articolo si applica agli articoli od agli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali 5^a Commissione permanente, motivando con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione, abbia espresso parere contrario ovvero parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. L'espressione del parere può risalire anche a fasi precedenti dell'esame in sede referente e può essere trasposta dal Presidente della 5^a Commissione permanente a testi solo apparentemente nuovi presentati in Assemblea.

2. In riferimento agli articoli di cui al comma 1, contenuti nel testo della Commissione, la Sottocommissione di cui all'articolo 43, comma 5 ovvero il relatore possono desistere dalla loro messa ai voti, ovvero possono riformulare il testo adeguandolo alle condizioni eventualmente contenute nel parere della 5^a Commissione permanente. Laddove invece essi insistano per il testo originario, sono prioritariamente poste in votazione, come emendamenti a firma della 5^a Commissione permanente, le proposte di soppressione o di modificazione del testo corrispondenti all'espresso parere contrario o parere favorevole condizionato.

3. I proponenti degli emendamenti di cui al comma 1 possono desistere dalla loro messa ai voti, ovvero possono riformulare il testo adeguandolo alle condizioni eventualmente contenute nel parere della 5^a Commissione permanente; se si tratta di emendamenti a firma della Commissione, si pronuncia in proposito la Sottocommissione di cui all'articolo 43, comma 5 ovvero il relatore.

Laddove i proponenti insistano per il testo originario, essi possono ottenerne la messa ai voti soltanto se a tal fine ottengano il sostegno di trenta senatori. In tal caso, comunque, sono prioritariamente poste in votazione, come emendamenti a firma della 5^a Commissione permanente, le proposte di soppressione o di modificazione del testo corrispondenti all'espresso parere contrario o parere favorevole condizionato.

4. Sugli emendamenti della 5^a Commissione permanente, di cui ai commi 2 e 3, non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. Laddove gli emendamenti della 5^a Commissione permanente, di cui ai commi 2 e 3, non siano accolti, si procede alla votazione dell'articolo o dell'emendamento oggetto del parere, ma i senatori che sostennero i proponenti nella richiesta di votazione sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

6. Sugli emendamenti di cui al comma 5, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5^a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. In caso di approvazione il Presidente informa immediatamente l'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'articolo 125, comma 1-*bis*».

Art. 32.

1. All'articolo 103, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo, il Comitato per la legislazione o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle dispo-

sizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. L'Assemblea può altresì delegare il Presidente ad apportare, su proposta del Comitato per la legislazione, le correzioni di mera forma che dovessero rendersi necessarie».

Art. 33.

1. All'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. Ai fini del presente comma sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario; l'unico senatore astenuto che è considerato presente, ai fini del numero legale, è il Presidente. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata».

Art. 34.

1. All'articolo 113, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I voti in Assemblea sono espressi a scrutinio palese ovvero, nei casi previsti dal presente articolo, a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera normalmente mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento di votazioni per alzata di mano o con appello.

2. L'Assemblea, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, vota a scrutinio segreto laddove venti Senatori lo richiedano. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti

presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.».

Art. 35.

1. L'articolo 116 è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - (*Votazione nominale con appello*). - 1. Il presente articolo disciplina le modalità in cui ha luogo la votazione nominale con appello. In ogni caso il Presidente, prima di aprire la votazione, indica il significato del «sì» e del «no».

2. La mozione di fiducia e quella di sfiducia, di cui all'articolo 161, comma 1, hanno luogo nella modalità secondo la quale ciascun senatore, chiamato dai senatori Segretari, esprime il proprio voto a voce. Il Presidente estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale si comincia l'appello in ordine alfabetico. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto passando nel corridoio dinanzi al banco di Presidenza.

3. Quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori, il Presidente estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale si comincia l'appello in ordine alfabetico. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. La questione di fiducia di cui all'articolo 161, comma 4 è posta ai voti con le modalità di cui all'articolo 115; le norme dell'ultimo comma di tale articolo si applicano anche per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La modalità di votazione di cui al comma 3 è adottata tenendo conto della necessità di rispettare i tempi definiti, per la discussione e la votazione del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 55. La modalità di cui al comma 4 si applica secondo la tempistica prevista ai sensi dell'articolo 102, comma 4-ter, per i disegni di legge ivi previsti».

Art. 36.

1. L'articolo 125 è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - (*Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica*). - 1. Alla 5^a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

2. La 5^a Commissione permanente provvede a trasmettere i disegni di legge, le relazioni e i documenti di cui al comma 1 all'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ai fini del controllo sulle

quantificazioni degli effetti finanziari delle politiche economiche e di bilancio, nonché per arricchire il relativo procedimento con attività conoscitive sulla gestione del bilancio dello Stato e sui rendiconti delle altre amministrazioni pubbliche.

3. L'Ufficio di cui al comma 2, in occasione della presentazione del disegno di legge di rendiconto dello Stato e del referto annuale sul rendiconto generale dello Stato, deliberato dalla Corte dei conti con riferimento all'esercizio finanziario precedente, provvede, con l'ausilio di ogni altro elemento conoscitivo e documentale ritenuto necessario, all'elaborazione di una relazione conclusiva contenente una sintesi delle valutazioni riferite dall'organo di controllo e tratte dal medesimo Ufficio anche sulla base di altre fonti istruttorie e documentali. In particolare, l'Ufficio formula valutazioni in ordine alla efficienza, economicità ed efficacia degli interventi di politica economica, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato, mediante il loro confronto con gli obiettivi contenuti nei vari documenti programmatici. Tale analisi si avvale anche della costruzione di appositi indicatori di risultato e parametri di sintesi elaborati. Ai fini di cui al presente comma l'Ufficio può chiedere di acquisire la documentazione utile al fine di effettuare il proprio esame. La relazione conclusiva si articola secondo i vari settori e comparti della finanza pubblica, fornendo indicazioni circa gli andamenti registrati nelle dinamiche della spesa e delle entrate per ogni settore. A tal fine, la relazione è integrata, per ogni comparto, da un quadro di sintesi degli obiettivi raggiunti dai programmi di spesa per ogni comparto, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini».

Art. 37.

1. L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - *(Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di appro-*

vazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità). - 1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge di stabilità sono deferiti alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

2. Per l'organizzazione della discussione nella 5^a Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55. Le funzioni ivi attribuite alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari sono in questo caso esercitate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Quando il disegno di legge di stabilità è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di stabilità rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5^a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5^a Commissione permanente.

8. La 5^a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, e successivamente alla comunicazione, da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, delle valutazioni di cui all'articolo 125, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche – in separate sezioni – gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro sette giorni e entro ventitre giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo

dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento del disegno di legge di stabilità e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.».

Art. 38.

1. All'articolo 126-*bis*, i commi 2-*ter* e 2-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

«2-*ter*. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento economico-finanziario come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-*quater*. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-*ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo e, per i profili di

estraneità all'oggetto, del Comitato per la legislazione, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.».

Art. 39.

1. All'articolo 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge di stabilità devono essere presentati alla 5^a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

1-*bis*. Nel corso dell'esame in Assemblea, al disegno di legge di stabilità possono essere presentati soltanto emendamenti, di iniziativa parlamentare o governativa, soppressivi o interamente sostitutivi di articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione permanente, che non introducano materie nuove. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea, tenuto conto degli articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione e della consistenza numerica del Gruppo stesso. I senatori che dissentono dal proprio Gruppo possono presentare, complessivamente, un numero di emendamenti non superiore ad un decimo di quelli del Gruppo di appartenenza»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti di cui al comma 2 respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti di cui al comma 2 che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea»;

d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di stabilità o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge di stabilità, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

6-bis. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 6, il Presidente del Senato, sentito il parere del Governo e, per i profili di estraneità all'oggetto, del Comitato per la legislazione, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

6-ter. Gli emendamenti sull'approvazione dei quali il Governo preannunci la posizione della questione di fiducia sono immediatamente trasmessi, insieme con la relazione tecnica di cui all'articolo *76-bis*, comma 1, alla 5^a Commissione permanente. Questa accerta se gli emendamenti introducano materie nuove rispetto a quelle già valutate dalla Commissione stessa e se rechino disposizioni non ammissibili ai sensi del precedente comma 6. La Commissione riferisce all'Assemblea nel termine stabilito dal Presidente del Senato, il quale adotta le conseguenti determinazioni.

6-quater. L'articolo *76-bis*, comma 2, si applica anche agli emendamenti presentati dal relatore di maggioranza e a quelli su cui il Governo esprima parere favorevole»;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Art. 128 (*Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità*)».

Art. 40.

1. L'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - (*Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti*). - 1. Un terzo dei componenti delle Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti. La richiesta è avanzata direttamente dal Presidente della 5^a Commissione permanente, in sede di esame della relazione del Servizio del bilancio di cui all'articolo 125, comma 1-*bis*.»

Art. 41.

1. All'articolo 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. L'Assemblea discute e delibera sulla proposta della Giunta. L'Assemblea, in difetto di proposta della Giunta su una richiesta di autorizzazione già inserita nel calendario dei lavori, delibera sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato. Non si applica l'articolo 93.

10-*bis*. L'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle con-

clusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

10-ter. Qualora siano state formulate proposte con gli ordini del giorno di cui al comma 10-bis, esse sono poste in votazione mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. Respinti gli ordini del giorno la proposta della Giunta si intende senz'altro approvata.

10-quater. Ad eccezione delle proposte di rinvio degli atti alla magistratura richiedente, per le deliberazioni sugli ordini del giorno di cui al comma 10-ter è possibile avanzare richiesta di voto segreto ai sensi dell'articolo 113, comma 4.

10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le proposte della Giunta in ordine alle autorizzazioni o declaratorie richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nonché alle richieste direttamente esaminate ai sensi del secondo periodo del comma 10.»;

b) il comma 11 è abrogato.

Art. 42.

1. All'articolo 135-bis, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati. Non si applica l'articolo 93».

Art. 43.

1. L'articolo 135-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 135-ter. - (Verifica dei poteri - Dimissioni). - 1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguar-

danti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta, di decadenza e di incompatibilità. Non si applica l'articolo 93.

2. L'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell'inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno che motivino la richiesta alla Giunta di rivalutare, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, singoli profili della propria istruttoria e attribuiscono un termine per riferire nuovamente all'Assemblea. Non sono ammissibili ordini del giorno sulle proposte della Giunta di decadenza dal seggio, in applicazione di sentenza che in via definitiva infligga una pena interdittiva comportante la perdita, anche temporanea, della capacità elettorale.

3. Qualora siano state formulate proposte con gli ordini del giorno di cui al comma 2, esse sono poste in votazione ai sensi dell'articolo 113, comma 4. Respinti gli ordini del giorno la proposta della Giunta si intende senz'altro approvata.

4. Il Presidente sente la Giunta di cui all'articolo 19, comma 4, in ordine alle dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla sua incompatibilità con altra carica o ufficio ovvero alla perdita della capacità elettorale. Laddove la Giunta dissenta dalla motivazione del richiedente, l'Assemblea delibera sulle dimissioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3; se invece la Giunta concorda, si applica la procedura di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare che intervengano in ordine ad un seggio dichiarato contestato o per il quale la Giunta di cui all'articolo 19 ha invitato ad optare per incompatibilità».

Art. 44.

1. All'articolo 151-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro competente per materia»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La pubblicità della parte di seduta, disciplinata dal presente articolo, avviene sempre nella forma della trasmissione televisiva diretta: il Presidente del Senato cura le opportune intese con il servizio pubblico radiotelevisivo».

Art. 45.

1. All'articolo 161, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. La posizione della questione di fiducia determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la conseguenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta ad esso riferiti. La questione di fiducia non instaura una discussione autonoma, ma costituisce l'ambito entro cui prosegue la discussione, sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta. Salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 4-*ter*, alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano le norme generali relative alla disciplina della discussione.

4-*bis*. Sulla questione di fiducia i senatori sono chiamati al voto ai sensi dell'articolo 116, comma 4, nei tempi determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi delle norme che regolano l'organizzazione dei lavori. Si applica l'articolo 102, comma 4-*ter*, per i casi ivi previsti.

4-*ter*. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato».

Art. 46.

1. All'articolo 162, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Il Presidente della Commissione d'inchiesta è designato dal Presidente del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari di opposizione.

3-*ter*. La Commissione adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento. Per l'incarico o la nomina di consulenti esso prevede che sia acquisito il previo avviso del collegio dei senatori Questori».